

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**Doc. IV-quater
n. 34**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE MILIO)

SULLA

APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA
COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
NEI CONFRONTI DEL SENATORE

RENATO MEDURI

(procedimento penale n. 2122/96 RGPM n. 15/97 R GIP pendente nei suoi confronti presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione con il mezzo della stampa))

Comunicata alla Presidenza il 2 febbraio 1999

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il senatore Renato Meduri, con lettera in data 25 marzo 1998, ha sottoposto al Senato della Repubblica la questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione in relazione ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Reggio Calabria per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale e 13 della legge n. 47 del 1948 (diffamazione con il mezzo della stampa), per aver espresso alcune dichiarazioni considerate offensive della reputazione del signor Edoardo Lamberti Castronuovo, suo avversario politico nell'ultima campagna elettorale per le elezioni del Senato della Repubblica nel collegio n.8 di Reggio Calabria.

Il signor Lamberti Castronuovo ha presentato querela nei confronti del senatore Meduri in relazione a tre episodi verificatisi nel corso della predetta campagna elettorale. Nell'intervento pubblico del 19 aprile 1996, a chiusura della campagna elettorale, il senatore Meduri ha pronunciato, tra l'altro, la seguente frase: «...questo sindaco...facendosi ritrarre in varie pose,quasi costituendo una specie di coppia gay con il candidato al Senato dell'Ulivo...». La sera precedente il senatore Meduri aveva invece dichiarato pubblicamente: «...quando invece dalle carte della DIA riappaiono antichi sodalizi massonici, mafiosi, affaristici nei quali sono coinvolti candidati anche a Reggio dell'Ulivo e allora c'è il silenzio...».

Lo stesso giorno, nel pomeriggio, il senatore Meduri aveva poi partecipato ad una trasmissione televisiva dedicata alla competizione elettorale andata in onda su RAI TRE. In tale occasione il senatore ha affermato: «...come accade oggi notizie risultanti dalle carte di antichi sodalizi mafiosi che si rinnovano nel tempo e che pare stiano per

portare ad avvisi di 416/bis che riguardano esponenti di altro schieramento politico e candidati in questo momento a Reggio Calabria vengano gelosamente tenuti custoditi...».

Il 2 marzo 1998 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria ha respinto la richiesta di archiviazione della posizione del senatore Meduri poiché: «...nei tre episodi citati in querela il sottoposto ad indagine ha usato espressioni lesive del decoro e della reputazione del querelante, facilmente individuabile come destinatario delle offese per il fatto di essere, in quel periodo, il diretto avversario del Meduri nella competizione elettorale sul collegio elettorale n.8 di Reggio Calabria...» disponendo procedersi ad una necessaria attività integrativa di indagine in esito alla quale il P.M. ha reiterato la sua precedente richiesta di archiviazione.

La Giunta ha esaminato la questione nelle sedute del 12 maggio, 17 novembre, 10 dicembre 1998, 28 gennaio e 2 febbraio 1999.

Nella seduta del 12 maggio 1998 è stato ascoltato, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, il senatore Meduri, il quale ha depositato alcuni documenti. Nella medesima seduta la Giunta ha deliberato di chiedere copia degli atti processuali all'Autorità giudiziaria procedente, atti poi pervenuti l'11 agosto 1998.

Nel corso del suo intervento dinanzi alla Giunta il senatore Meduri ha informato che, il 25 marzo 1998, egli ha presentato un'interrogazione parlamentare ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno con la quale ha chiesto se, in seguito alle affermazioni del collaboratore di giustizia Barreca circa i contatti tra il signor Lamberti Castronuovo ed alcuni esponenti della mafia calabrese,

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

siano state intraprese iniziative giudiziarie nei confronti dello stesso Lamberti Castronuovo.

Nella seduta del 2 febbraio 1999 è stato nuovamente ascoltato, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, il senatore Meduri.

Nella seduta del 2 febbraio 1999, dopo ampia discussione, la Giunta ha deliberato di ritenere che il fatto per il quale è in corso il procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Alcuni commissari hanno ritenuto priva di rilevanza la circostanza che la suddetta interrogazione parlamentare sia stata presentata dal senatore Meduri due anni dopo i fatti oggetto del procedimento a suo carico, ritenendo le esternazioni relative al signor Lamberti Castronuovo atti prodromici allo svolgimento della funzione parlamentare, concretizzata nella presentazione dell'interrogazione parlamentare su illustrata. Secondo tale opinione il senatore Meduri si è limitato ad informare l'elettorato dei rapporti intercorrenti tra un suo avversario politico e organizzazioni malavitose, rapporti di cui dà conto il rapporto della DIA agli atti del procedimento cosiddetto «Olimpia», attualmente pendente presso il Tribunale di Reggio Calabria. Per tali ragioni le dichiarazioni del senatore Meduri dovrebbero ricadere nella fattispecie di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Altra parte ha invece espresso perplessità rispetto alla posizione da ultimo illustrata. Le dichiarazioni rese dal senatore Meduri non sarebbero infatti in alcun modo collegate con l'attività parlamentare poiché l'interrogazione in questione è stata presentata due anni dopo lo svolgimento dei fatti. Queste affermazioni rientrano invece nell'ambito di un'attività latamente politica della quale il giudice di merito dovrebbe tener conto, distinguendo la posizione di un

comune cittadino da quella di un parlamentare che svolge la campagna elettorale.

* * *

Osserva la Giunta che le espressioni attribuite al senatore Meduri, a prescindere dalla attuale inesistenza di una formale contestazione ritualmente condensata in un capo di imputazione (non ancora, peraltro, formulato dal Procuratore della Repubblica competente trovandosi il procedimento nella fase successiva alla opposizione della persona offesa) sarebbero state pronunciate con certezza in occasione di un comizio nel corso di campagna elettorale e che, pertanto, la loro potenziale offensività va considerata tenendo conto del contesto politico - campagna elettorale - in cui vennero pronunciate a nulla rilevando quella dissonante interpretazione che, invece, vorrebbe l'affermazione «incriminata» tutelata da insindacabilità *ex* articolo 68 della Costituzione soltanto se correlata direttamente ad un atto ispettivo parlamentare - interrogazioni, interpellanze, *aut similia* -, e non anche, come nella specie, da esso temporalmente disancorata. Tale interpretazione, che non si apprezza, non considera, infatti, che lo scopo di un qualsiasi atto ispettivo è la risposta allo stesso da parte dell'organo governativo cui è rivolto che, nella specie, ossia allorquando le Camere sono sciolte e già indette le nuove elezioni - come nel caso - renderebbe assolutamente vano il ricorso a quell'atto di controllo parlamentare. In tal caso quale altra alternativa assisterebbe il parlamentare - che, come è noto, rimane in carica fino all'insediamento delle nuove Camere - che, in tale qualità, e non già in quell'altra di semplice «candidato» ha, più che il diritto, il dovere di denunciare alla pubblica opinione, *rectius*, agli elettori, i rischi di votare un candidato nei cui confronti erano già stati raccolti gravi riscontri investigativi di collusioni mafiose corroborate da dichiarazioni di collaboratori di giustizia già vagliate positivamente dagli organi giurisdizionali, se non quello del pubblico co-

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mizio e delle dichiarazioni in campagna elettorale?

Per tali motivi la Giunta propone che il fatto per il quale è in corso il procedimento concerne opinioni espresse da un membro

del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

MILIO, *relatore*